

# Statuto

della

## Fondazione svizzera per il bambino affetto da paralisi cerebrale

<b>I.</b>	<b>Denominazione, sede, scopo e patrimonio della Fondazione</b>	
Art. 1	Denominazione e sede.....	2
Art. 2	Scopo.....	2
Art. 3	Conseguimento dello scopo .....	2
Art. 4	Patrimonio.....	2
<b>II.</b>	<b>Organizzazione della Fondazione</b>	
Art. 5	Organi della Fondazione .....	2
Art. 6	Consiglio di fondazione e composizione.....	3
Art. 7	Durata del mandato.....	3
Art. 8	Costituzione e integrazione .....	3
Art. 9	Compiti e competenze.....	3
Art. 10	Revoca o sospensione di un membro del Consiglio di fondazione.....	3
Art. 11	Deliberazioni .....	4
Art. 12	Commissione delle finanze.....	4
Art. 13	Direzione .....	4
Art. 14	Ufficio di revisione .....	4
Art. 15	Consiglio consultivo.....	5
Art. 16	Esercizio finanziario.....	5
Art. 17	Responsabilità degli organi della Fondazione.....	5
Art. 18	Regolamenti e direttive.....	5
<b>III.</b>	<b>Modifica dello statuto e soppressione della Fondazione</b>	
Art. 19	Modifica dello statuto.....	5
Art. 20	Soppressione .....	5
Art. 21	Disposizione transitoria .....	5
Art. 22	Entrata in vigore .....	6

Per una migliore leggibilità, nel presente documento viene utilizzata la forma maschile, essa si intende riferita espressamente a ogni genere ed è da considerarsi neutra.

## **I. Denominazione, sede, scopo e patrimonio della Fondazione**

### **Art. 1 Denominazione e sede**

Con il nome «Fondazione svizzera per il bambino affetto da paralisi cerebrale» è mantenuta una fondazione ai sensi dell'art. 80 e segg. CC.

La Fondazione ha sede a Berna. Eventuali trasferimenti della sede in un altro luogo in Svizzera necessitano dell'approvazione dell'autorità di vigilanza.

### **Art. 2 Scopo**

La Fondazione ha come scopo l'individuazione precoce, il supporto, la formazione, le cure e l'assistenza sociale delle persone colpite da handicap motorio di origine cerebrale in Svizzera. Adotta o sostiene tutte le misure che, in base alle conoscenze scientifiche attuali o al parere degli esperti del settore, risultano opportune per il raggiungimento di tale obiettivo. Essa sostiene le attività dell'Associazione Cerebral Svizzera.

La Fondazione può perseguire il proprio scopo istituendo, promuovendo o sostenendo istituti di cura, formazione e assistenza, nonché laboratori protetti, organizzando corsi, promuovendo la formazione del personale necessario, sostenendo la ricerca scientifica e partecipando a organizzazioni internazionali che perseguono obiettivi analoghi.

### **Art. 3 Conseguimento dello scopo**

La Fondazione può collaborare con altre organizzazioni e/o sostenerle. Essa può costituire e gestire altre persone giuridiche oppure fondersi con esse se ciò è utile allo scopo.

### **Art. 4 Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione viene alimentato mediante

- donazioni
- lasciti e legati
- contributi di Confederazione, Cantoni e Comuni
- altri mezzi ritenuti idonei.

Il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi contabili riconosciuti.

Per adempiere al proprio scopo, oltre ai proventi del patrimonio la Fondazione può avvalersi anche del capitale.

## **II. Organizzazione della Fondazione**

### **Art. 5 Organi della Fondazione**

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di fondazione;
- la Commissione delle finanze;
- la Direzione;
- l'Ufficio di revisione;
- il Consiglio consultivo.

## **Art. 6 Consiglio di fondazione e composizione**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di fondazione composto da un minimo di 7 e un massimo di 13 persone fisiche o rappresentanti di persone giuridiche. L'Associazione Cerebral Svizzera ha diritto a un seggio.

La maggioranza dei membri con diritto di firma del Consiglio di fondazione deve essere domiciliata in Svizzera.

Il Consiglio di fondazione può prevedere una remunerazione adeguata per i propri membri. I dettagli devono essere disciplinati in un regolamento da sottoporre all'esame dell'autorità di vigilanza. Le spese effettive vengono rimborsate. Possono essere previste anche spese forfettarie.

## **Art. 7 Durata del mandato**

Il mandato dei membri del Consiglio di fondazione ha una durata di quattro anni. Il mandato termina automaticamente in caso di incapacità di discernimento incompatibile con la carica o in caso di decesso. La rielezione è possibile al massimo tre volte. Qualora, nel corso del mandato, alcuni membri del Consiglio di fondazione si dimettano e sia necessario sostituirli, si devono indire elezioni suppletive per il resto del mandato.

## **Art. 8 Costituzione e integrazione**

Il Consiglio di fondazione si costituisce ed integra mediante elezione. Per l'elezione di nuovi membri, del presidente e del vicepresidente può essere istituita una commissione di selezione. I nuovi membri del Consiglio di fondazione devono essere selezionati in base al profilo dei requisiti di cui al punto 2.2 del regolamento organizzativo.

Il presidente viene eletto dal Consiglio di fondazione e deve essere riconfermato ogni due anni.

## **Art. 9 Compiti e competenze**

Al Consiglio di fondazione, in quanto organo supremo della Fondazione, spettano tutti i poteri non espressamente assegnati dallo statuto della Fondazione, da un regolamento del Consiglio di fondazione o da una decisione formale verbalizzata del Consiglio di fondazione a uno o più dei suoi membri, a un altro organo o a terzi.

Il Consiglio di fondazione ha in particolare i seguenti compiti inalienabili:

- direzione finanziaria generale della Fondazione, compresa l'approvazione del bilancio preventivo e del conto annuale;
- nomina e revoca dei membri del Consiglio di fondazione, dell'Ufficio di revisione e di eventuali altri organi della fondazione;
- emanazione di regolamenti e direttive;
- regolamentazione del diritto di firma e di rappresentanza per la Fondazione;
- richieste all'autorità di vigilanza (modifiche statutarie, soppressione, altro);
- rappresentanza della Fondazione verso l'esterno (eventualmente insieme alla Direzione);
- tutti gli altri compiti in relazione all'esercizio della direzione generale della Fondazione.

Il Consiglio di fondazione può delegare ad altri organi determinati compiti, come ad esempio le decisioni in materia di promozione e progetti, ma la responsabilità finale spetta al Consiglio di fondazione. Per ogni delega, il Consiglio di fondazione ha l'obbligo di selezionare, istruire e vigilare.

## **Art. 10 Revoca o sospensione di un membro del Consiglio di fondazione**

La revoca o la sospensione di un membro del Consiglio di fondazione per gravi motivi è possibile in qualsiasi momento. Un grave motivo sussiste in particolare se il membro in questione viola gli obblighi che gli incombono nei confronti della Fondazione o non è più in grado di esercitare correttamente la sua carica. Il membro interessato non partecipa alle discussioni né alla votazione, ma deve avere la possibilità di essere ascoltato in precedenza.

## **Art. 11 Deliberazioni**

Il Consiglio di fondazione può deliberare validamente se è presente la maggioranza dei membri. Le delibere vengono prese a maggioranza semplice, a condizione che nell'atto di fondazione, nello statuto o in un regolamento non sia prevista la maggioranza qualificata. In caso di parità di voti, il voto del presidente vale doppio. Le discussioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate.

A condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati in modo univoco durante le discussioni e le deliberazioni, si considera presenza anche la partecipazione tramite teleconferenza, videoconferenza o altri mezzi di comunicazione analoghi.

Le discussioni e le deliberazioni possono avvenire anche per iscritto, a condizione che nessun membro richieda la discussione orale. In tal caso, la maggioranza da raggiungere si calcola sempre sulla base dell'intero Consiglio di fondazione.

Il Consiglio di fondazione si riunisce ogniqualvolta gli affari lo richiedano. Tiene la propria riunione ordinaria annuale nel primo semestre. Le riunioni straordinarie possono essere convocate su richiesta di almeno tre membri.

La convocazione deve avvenire per iscritto, almeno 14 giorni prima della riunione, indicando l'ordine del giorno. Con il consenso scritto di tutti i membri, il Consiglio di fondazione può riunirsi anche senza rispettare il termine di preavviso.

In caso di conflitti d'interesse, il membro del Consiglio di fondazione in questione si astiene. Il membro non partecipa né alle discussioni né alle deliberazioni, ma deve avere la possibilità di essere ascoltato in precedenza. L'astensione deve essere messa a verbale.

## **Art. 12 Commissione delle finanze**

La Commissione delle finanze ha i seguenti compiti:

- fornisce consulenza al Consiglio di fondazione su tutte le questioni finanziarie;
- redige direttive d'investimento e le sottopone per approvazione al Consiglio di fondazione;
- garantisce l'applicazione e l'attuazione delle direttive d'investimento.

La Commissione delle finanze delibera a maggioranza semplice. Le deliberazioni possono essere adottate anche per corrispondenza.

## **Art. 13 Direzione**

La Direzione esegue le decisioni prese dal Consiglio di fondazione ed esegue autonomamente gli affari correnti, nella misura in cui non rientrano nelle competenze di altri organi della Fondazione.

La Direzione è responsabile del Segretariato e della contabilità e partecipa alle riunioni del Consiglio di fondazione con funzione consultiva.

Essa si astiene per gli affari che la riguardano direttamente o riguardano i suoi membri.

La Direzione e i suoi membri sottostanno all'obbligo del segreto.

#### **Art. 14 Ufficio di revisione**

In conformità alle disposizioni di legge, il Consiglio di fondazione nomina un Ufficio di revisione indipendente ed esterno che verifica il conto annuale della Fondazione.

Se sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 83b CC il Consiglio di fondazione può richiedere all'autorità di vigilanza un'esenzione dall'obbligo di revisione.

L'Ufficio di revisione trasmette all'autorità di vigilanza una copia del rapporto di revisione e di tutte le comunicazioni importanti alla Fondazione (art. 83c CC).

#### **Art. 15 Consiglio consultivo**

La Fondazione dispone di un Consiglio consultivo, composto da persone particolarmente legate alla Fondazione e alle sue esigenze. Il Consiglio di fondazione nomina i membri del Consiglio consultivo e il presidente del Consiglio di fondazione ne presiede le riunioni. Il Consiglio consultivo, in quanto organo puramente consultivo, consiglia e supporta il Consiglio di fondazione nei suoi compiti, ma non assume decisioni.

#### **Art. 16 Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario corrisponde all'anno civile.

Alla fine dell'esercizio, il Consiglio di fondazione allestisce il conto annuale e lo sottopone all'Ufficio di revisione, qualora l'autorità di vigilanza non abbia disposto l'esenzione dalla revisione.

Il Consiglio di fondazione approva il conto annuale riveduto e il rapporto annuale (rapporto d'attività) e li trasmette all'autorità di vigilanza entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### **Art. 17 Responsabilità degli organi della Fondazione**

Tutte le persone coinvolte nell'amministrazione, nella gestione o nella revisione della Fondazione sono responsabili dei danni causati dalla violazione intenzionale o colposa dei propri obblighi.

Se più persone sono tenute a risarcire un danno, ciascuna di esse è solidalmente responsabile con le altre nella misura in cui il danno le sia imputabile personalmente a causa della propria colpa e delle circostanze.

#### **Art. 18 Regolamenti e direttive**

Il Consiglio di fondazione può emanare uno o più regolamenti e/o direttive concernenti i dettagli dell'organizzazione e/o delle attività della Fondazione. Il Consiglio di fondazione emana un regolamento organizzativo per chiarire questioni di dettaglio.

I regolamenti e le direttive nonché le relative modifiche devono essere sottoposti all'esame dell'autorità di vigilanza.

### **III. Modifica dello statuto e soppressione della Fondazione**

#### **Art. 19 Modifica dello statuto**

Con relativa delibera, il Consiglio di fondazione può richiedere all'autorità di vigilanza la modifica dello statuto ai sensi degli artt. 85, 86 o 86b CC.

#### **Art. 20 Soppressione**

La soppressione della Fondazione è possibile per i motivi previsti dalla legge (art. 88 e 89 CC) e avviene per decisione dell'autorità di vigilanza.

Il patrimonio residuo deve essere trasferito a un istituto esente da imposte in Svizzera con scopo identico o simile.

È esclusa la retrocessione ai fondatori o ai loro successori legali.

#### **Art. 21 Disposizione transitoria**

Diversi membri del Consiglio di fondazione, nella nuova composizione che si insedierà il 20 maggio 2026, hanno raggiunto o superato il limite di durata del mandato previsto dall'articolo 7 del presente statuto. Sono stati tutti eletti per il mandato dal 2025 al 2028, secondo lo statuto in vigore fino al 19 maggio 2026.

Indipendentemente dalla limitazione della durata del mandato di cui sopra, a titolo di disposizione transitoria, tutti i membri neoeletti del Consiglio di fondazione sono eleggibili per il mandato che va da giugno 2026 a maggio 2030, anche se non lo sarebbero più in base al nuovo statuto vigente. Allo scadere di tale mandato, la limitazione della durata del mandato si applica in egual misura a tutti i membri del Consiglio di fondazione.


Per il calcolo degli anni di mandato, ai sensi della presente disposizione transitoria si tiene conto degli anni in carica come membro del Comitato del Consiglio di fondazione.

#### **Art. 22 Entrata in vigore**

Le modifiche dello statuto sono state approvate il 2 maggio 2026 dal Consiglio di fondazione della Fondazione Cerebral. Entrano in vigore con l'approvazione dell'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni.


Berna, 20 maggio 2026

Per il Consiglio di fondazione



---

Marc Joye  
Presidente del Consiglio di fondazione



---

Thomas Erne  
Direttore